

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5120 del 13/10/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL PROGETTO DI "IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI N. 13 IN LOC. PONTENUOVO - GOSSOLENGO (PC) - ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (R5) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E ULTERIORI ISTANZE DI TITOLI ABILITATIVI". DITTA: EMILIANA CONGLOMERATI SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5278 del 13/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) RELATIVO AL PROGETTO DI "IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI N. 13 IN LOC. PONTENUOVO - GOSSOLENGO (PC) - ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI (R5) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E ULTERIORI ISTANZE DI TITOLI ABILITATIVI". DITTA: EMILIANA CONGLOMERATI SPA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

l'art. 27-bis del D.lgs n. 152/2006, ad oggetto "*Provvedimento autorizzatorio unico regionale*";

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la deliberazione della giunta regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il piano aria integrato regionale (pair 2020) di cui al d.lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1207 del 19.6.2015 è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta INERTEC SRL rilasciata con atto n. 7099 del 24.7.2015 del SUAP del Comune di Gossolengo per l’attività di “lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi” da svolgersi presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, loc. Pontenuovo, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - autorizzazione a n. 5 scarichi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione di attività di messa in riserva di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/1995 per quanto riguarda l’impatto acustico;
- con determinazione dirigenziale Arpae n. 1944 del 13/04/2017 si è provveduto:
 - a volturare in capo alla Ditta EMILIANA CONGLOMERATI (C.F. 025031803548) l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con DD n. 1207 del 19.6.2015 e rilasciata con atto n. 7099 del 24.7.2015 del SUAP del Comune di Gossolengo alla Ditta INERTEC SRL;
 - ad aggiornare la suddetta Determinazione dirigenziale n. 1207/2015 a seguito di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 59/2013;
- con atto procedimento unico del Suap del Comune di Gossolengo n. 05 del 5/07/2021 è stata rilasciata la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1207/2015;
- la Ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA con nota prot. regionale n. 802443 del 03/12/2020 (e prot.lli Arpae nn. 176070, 176071, 176073, 176074, 176076 del 04/12/2020) al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/2018, alla Regione Emilia – Romagna e ad ARPAE SAC di Piacenza allegando il prescritto Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), gli elaborati di progetto, l’elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione;
- il progetto appartiene alla tipologia progettuale di cui all’ allegato B.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio alla categoria B.2.50) denominata: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006” ed è assoggettato a VIA perché ricade in area protetta (all’interno delle aree individuate all’art. 4, comma 1, lett. b in particolare area contigua del Parco regionale del Trebbia); pertanto ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l’Autorità competente è la Regione Emilia - Romagna previa istruttoria di ARPAE;
- l’istanza di PAUR, come previsto dall’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, è “finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”, tra cui la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale (come da istanza acquisita al prot. ARPAE n. 176070 del 4/12/2020):
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 (modifica non sostanziale);
 - Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 216 del D.lgs 152/2006 (modifica sostanziale);
 - autorizzazione a n. 6 scarichi (S1 di acque reflue di dilavamento, S2, S3 ed S3 bis di acque reflue industriali, S4 e S5 di acque reflue domestiche) ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 8 della L. 447/1995 per quanto riguarda l’impatto acustico (modifica non sostanziale);
- con nota prot. n. 62869 del 22/04/2021 questo SAC ha formalizzato la richiesta di integrazioni alla Ditta;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 78858 del 19/08/2021 la Ditta ha prodotto la documentazione

integrativa;

Considerato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L.R 4/2018, al fine di coordinare e semplificare i lavori delle amministrazioni interessate, Arpae SAC di Piacenza ha indetto una Conferenza di Servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241 del 1990, che si è svolta nelle riunioni del 15/06/2021 e del 01/10/2021 (quest'ultima con conclusione dei lavori della Conferenza), convocate rispettivamente con nota prot. n. 83656 del 26/05/2021 e con nota prot. n. 131143 del 24/08/2021, successivamente rinviata con nota prot. n. 143917 del 20/09/2021;
- la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), richiesta nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) è stata trattata in sede Conferenza dei Servizi, giusto verbale del 01/10/2021, del quale si richiamano integralmente le descrizioni delle modifiche alle matrici ambientali riguardanti *"scarico di acque reflue"* e *"rifiuti"*;

Rilevato che:

- la ditta "Emiliana Conglomerati S.p.A." è iscritta nel "Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti" al n.197 – classe di attività 1; in particolare, essa effettua l'attività R13, secondo quanto specificato dal DM 05/02/1998 e s.m.i. – Allegato 1 – Sub-allegato 1 (*"messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12"*), delle seguenti tipologie di rifiuti: 7.1, 7.6 e 7.31bis e il successivo conferimento ad imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni di recupero R5;
- al fine di garantire un più funzionale ed efficiente recupero definitivo dei rifiuti messi in riserva, peraltro riducendo il bilancio complessivo degli impatti ambientali indotti in termini di trasporti, è stata richiesta l'introduzione di ulteriori attività di recupero di alcune delle tipologie di rifiuti attualmente oggetto della sola attività R13. Nello specifico, verrà aggiornata l'iscrizione al "Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti" per l'attività di recupero rifiuti **R5** *"riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"* per le tipologie di rifiuti 7.1 e 7.6 in procedura semplificata;
- in particolare, la ditta richiede:
 - per i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.1 (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904) l'attività di recupero rifiuti 7.1.3.a ai sensi dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. *"messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materia prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]"* per una quantità complessiva annua di 67.360 t;
 - per i rifiuti appartenenti alla tipologia 7.6 (EER 170302) l'attività di recupero rifiuti con produzione di *"granulato di conglomerato bituminoso"* ai sensi del DM n. 69/2018 e comunque conformemente a quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i., per una quantità complessiva annua di 85.000 t;
- per quanto concerne la matrice *scarichi* le modifiche riguardano:
 - la modifica sostanziale dello scarico di acque reflue di dilavamento S1 (avente lo stesso punto di recapito nel corpo idrico superficiale *"fosso di scolo"* confluyente nel Fiume Trebbia) a seguito della modifica parziale delle pavimentazioni interessate dal dilavamento (estensione delle pavimentazioni in asfalto rispetto alle pavimentazioni esistenti in stabilizzato) e del potenziamento dell'impianto di trattamento (aggiunta di un ulteriore impianto di sedimentazione e disoleazione in continuo da 100 l/s posto in parallelo a quello esistente da 200 l/s) delle acque reflue di dilavamento dell'area comprendente l'attività di messa in riserva R13, l'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, l'impianto fisso di lavorazione inerti e i due silos orizzontali;
 - la modifica non sostanziale dello scarico S2, a seguito dell'installazione, nell'area di pertinenza dello scarico, di una nuova cisterna di oli minerali in sostituzione di quella esistente (dismessa); tale installazione tuttavia non comporta modifiche allo scarico né per quanto riguarda le portate e le caratteristiche qualitative, né per quanto riguarda il sistema di trattamento ed il recapito finale;

- gli scarichi S3, S3 bis, S4 e S5 non sono oggetto di alcuna modifica;

Atteso pertanto che, a seguito della modifica relativa alla matrice scarichi, presso l'insediamento in oggetto sono presenti n° 6 scarichi come di seguito classificati:

- scarico S1: scarico di acque reflue di dilavamento, derivanti dal dilavamento dell'area adibita all'attività di cernita e messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi R13 e delle aree di pertinenza dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso, dell'impianto fisso di vagliatura- frantumazione inerti e dei due silos orizzontali, trattate mediante un sistema costituito da un canale di sedimentazione primaria (volume 740 mc), da due vasche in parallelo di sedimentazione secondaria (volume pari a 25,2 mc e pari a 31,9 mc) entrambe dotate di sistema di disoleazione. Tale scarico ha recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo/fosso a cielo aperto" confluyente nel Fiume Trebbia. Il pozzetto di prelievo fiscale è posizionato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento come indicato nell'elaborato "S01 - Aree di pertinenza e sistema di trattamento acque dello scarico S1 - 11/2020" allegato all'istanza (prot. n° 176070 del 04/12/2020);

- scarico S2: scarico di acque reflue industriali, derivanti dall'attività di lavaggio automezzi e dal dilavamento dell'area di lavaggio stessa, trattate mediante un sistema di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione e da un disoleatore. Tale scarico ha recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Fiume Trebbia. Il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la sigla P2 nella Figura A a pag. 6 dell'allegato "Integrazioni – Maggio 2021" alla documentazione integrativa pervenuta in data 19/05/2021 prot. n. 78858;

- scarico S3: scarico di acque reflue industriali di lavaggio inerti avente recapito sul suolo. Le acque reflue, provenienti dall'impianto per la selezione/frantumazione degli inerti, vengono convogliate in n° 2 vasche di sedimentazione primaria, successivamente in una vasca di sedimentazione secondaria e poi in una vasca di accumulo finale dotata di impianto di sollevamento per il loro riutilizzo sempre nel medesimo impianto di selezione/frantumazione degli inerti; solo in parte le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di selezione/frantumazione degli inerti si infiltrano nel suolo costituito dal fondo delle vasche di sedimentazione;

- scarico S3 bis: scarico di acque reflue industriali di lavaggio inerti avente recapito sul suolo. Tali reflui, provenienti dalle vasche di sedimentazione/accumulo (scarico S3), tramite pompa di rilancio dedicata vengono convogliati, per mezzo di tubazione avente diametro di 200 mm., ad una vasca di decantazione per essiccazione limi in terreno naturale realizzata fuori terra;

- scarichi S4 e S5: scarichi di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici dei due fabbricati adibiti ad uffici) trattate mediante n° 2 degrassatori, n° 2 fosse Imhoff e scaricate sul suolo mediante n° 2 sistemi di subirrigazione;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria condotta con la Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DISPONE

1. di adottare - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale, richiesta dalla ditta EMILIANA CONGLOMERATI (C.F. 025031803548), nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) relativo al progetto di "*Impianto di lavorazione inerti n. 13 in Loc. Pontenuovo - Gossolengo (Pc) - Attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R5) in procedura semplificata e ulteriori istanze di titoli abilitativi*", per l'attività di "lavorazione inerti e produzione di

conglomerati bituminosi", da svolgersi presso lo stabilimento sito in Comune di Gossolengo, loc. Pontenuovo, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006 (modifica sostanziale);
- autorizzazione a n. 6 scarichi (S1 di acque reflue di dilavamento, S2, S3 ed S3 bis di acque reflue industriali, S4 e S5 di acque reflue domestiche) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale);
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto riguarda l'impatto acustico;

2. di stabilire per lo scarico S1 di acque reflue di dilavamento, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Fiume Trebbia, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

3. di stabilire per lo scarico S2 di acque reflue industriali, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Fiume Trebbia, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire per gli scarichi S1 (di acque reflue di dilavamento) **ed S2** (di acque reflue industriali), le seguenti prescrizioni:

- a) i pozzetti di prelievo fiscale degli scarichi S1 ed S2, nonché i pozzetti di ispezione/manutenzione sistemi di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi;
- b) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia alle condotte fognarie dell'insediamento e a tutti i sistemi di trattamento delle acque reflue;
- c) al fine di assicurare il mantenimento della funzionalità dei sistemi di trattamento, mensilmente dovrà essere effettuata una verifica visiva del funzionamento degli impianti di disoleatura e sedimentazione. Le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere effettuate almeno con cadenza annuale;
- d) dovrà essere previsto almeno un autocontrollo annuale per entrambi gli scarichi per la ricerca dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, idrocarburi totali;
- e) con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi ai sistemi di trattamento con l'asportazione dei fanghi e degli oli;
- f) la documentazione comprovante la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli enti di controllo;
- g) venga in ogni momento assicurato il deflusso regolare delle acque reflue fino al punto di immissione nel corpo idrico recettore;
- h) nel caso si verifichino particolari situazioni od imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi, ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di trattamento o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e ad AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Gossolengo, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- l) Funzionalità del sistema di raccolta delle acque meteoriche: al fine di assicurare il mantenimento in condizioni di funzionalità ottimale del sistema di caditoie/canaline la verifica deve essere continua. Con cadenza almeno annuale dovranno essere effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria. Nel caso in cui il sistema dovesse risultare anche solo parzialmente ostruito, la Ditta dovrà provvedere allo svuotamento del suddetto sistema di raccolta, asportando il materiale presente e gestendolo come rifiuto prodotto dall'insediamento;

5. di impartire per lo scarico S3 di acque reflue industriali di lavaggio inerti provenienti dall'impianto per la selezione/frantumazione degli stessi, avente recapito sul suolo mediante vasche di sedimentazione, le seguenti prescrizioni:

- a) l'immissione dello scarico sul suolo non dovrà comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità del suolo, né condizioni di erosione o di ristagno dell'acqua;
- b) le vasche di sedimentazione dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, evitando la tracimazione delle acque contenute nelle vasche stesse;
- c) venga prevista una periodica asportazione dei fanghi dalle vasche di sedimentazione al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento;
- d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino la qualità dello scarico, ovvero disservizi alle vasche di sedimentazione/chiarificazione o alla rete di raccolta delle acque la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), ad ARPAE (SAC e ST) e all'AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Gossolengo ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

6. di impartire per lo scarico S3bis di acque reflue industriali provenienti dalle vasche di sedimentazione/accumulo, avente recapito sul suolo mediante vasca di decantazione per essiccazione limi, le seguenti prescrizioni:

- a) l'immissione dello scarico sul suolo non dovrà comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità del suolo, né condizioni di erosione o di ristagno dell'acqua;
- b) le vasche di sedimentazione dovranno essere mantenute in perfetta efficienza, evitando la tracimazione delle acque contenute nelle vasche stesse;
- c) venga prevista una periodica asportazione dei limi delle vasche di sedimentazione al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento;
- d) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino la qualità dello scarico, ovvero disservizi alle vasche di sedimentazione/chiarificazione o alla rete di raccolta delle acque la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e all'AUSL di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà comunicare ai medesimi Enti;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Gossolengo ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

7. di impartire per gli scarichi S4 e S5 di acque reflue domestiche, aventi recapito nel suolo attraverso un sistema di subirrigazione, le seguenti prescrizioni:

- a) i sistemi disperdenti di subirrigazione dovranno mantenere nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per i quali i sistemi di trattamento sono stati dimensionati;
- c) la sommità della trincea dovrà risultare sempre rilevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
- d) dovrà essere previsto il regolare funzionamento del sifone a cacciata, atto a garantire un'uniforme distribuzione del liquame lungo tutta la condotta disperdente;
- e) non devono verificarsi fenomeni di impaludamento superficiale;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle fosse Imhoff e dei degrassatori; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) dovrà essere comunicata al Comune di Gossolengo e ad ARPAE (SAC e ST) ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

8. di impartire, per la matrice **rifiuti**, per quanto attiene l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni, come da verbale della Conferenza dei Servizi del 01/10/2021:

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo **38.800** t. e con il limite di stoccaggio annuo di **67.360** t./anno;

7.6 - conglomerato bituminoso (EER 170302), stoccaggio istantaneo **33.200** t. e con il limite di stoccaggio annuo di **85.000** t./anno;

7.31 bis - terre e rocce di scavo (EER 170504), stoccaggio istantaneo **13.300** t. e con il limite di stoccaggio annuo di **47.760** t./anno;

b) la capacità massima complessiva istantanea della messa in riserva non potrà superare le **85.300** t. e con il limite massimo di **200.120** t./anno;

c) la capacità massima delle aree di quarantena dei rifiuti trattati in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche sarà di 9.600 t. (punto 7.1) e 19.200 t. (punto 7.6);

d) presso le aree di quarantena dei rifiuti trattati ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti il numero progressivo del lotto mentre la data di inizio e di fine della sua costituzione verrà annotata nel registro di cui alle lettere n) e r);

e) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

g) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata "*R01 PROGETTO DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI*" allegata alla documentazione integrativa trasmessa con nota del 09/07/2021 (prot. Arpae n. 108179 in pari data);

h) le aree di stoccaggio di cui al precedente punto dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, ben delimitate, ed essere distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime/EOW;

i) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. dell'art. 6 - del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);

l) l'attività di recupero (R5) sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose), in totale **85.000** t./anno, potrà essere esercitata con le modalità di cui al punto **7.6** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998; le attività di recupero previste sono quelle di cui ai punti **7.6.3 lettera a)** e **7.6.3 lettera c)**, relative rispettivamente alla "*produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo*" ed alla "*produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali...*". Il recupero R5 (per le tipologie di recupero precisate) non potrà superare le **45.000 t./anno punto 7.6.3 - lettera a)** - e **40.000 t./anno punto 7.6.3 - lettera c)** - e dovrà essere svolto nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e del D.M. 28/03/2018, n. 69;

m) l'attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 170302) dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il "conglomerato bituminoso" cessi di essere qualificato come rifiuto così da divenire "granulato di conglomerato bituminoso";

n) dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato da Arpae, Servizio Territoriale di Piacenza) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di svolgimento dell'attività (inizio e fine), la quantità di rifiuti utilizzati ed il numero del lotto di produzione e l'identificativo del rapporto di prova corrispondente. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato prodotto (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta Emiliana Conglomerati SpA o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria;

o) l'attività di recupero (R5) sui rifiuti di cui al punto **7.1** dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904) potrà essere esercitata con le modalità di cui al punto 7.1.3 - lettera a) - *"produzione di materie prime secondarie per l'edilizia..."*. Il quantitativo oggetto di recupero R5 non potrà superare le **67.360** t./anno e dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal medesimo D.M. 05/02/1998;

p) l'attività di recupero (R5) sui rifiuti di cui al punto 7.1 e 7.6 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 potrà essere svolta con l'impianto di trattamento/selezione descritto nella "RELAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SELEZIONE INERTI" allegata alla nota del 09/07/2021 (prot. Arpae n. 108179 in pari data) costituito da:

- frantoio a mascelle (Magutt 750 CR) costituito dai seguenti componenti principali:

1. pannello operatore (QE);
2. alimentatore (tramoggia+nastro estrattore a cingoli);
3. frantoio;
4. trasportatore a nastro (sotto frantoio);
5. nastro deferizzatore;
6. trasportatore a nastro (brandeggio);
7. nebulizzatori ad acqua per abbattimento polveri

- vaglio "T_Chieftain 1400" costituito dai seguenti componenti principali:

1. tramoggia e griglia;
2. nastro alimentazione;
3. nastro principale;
4. vaglio;
5. nastro terminale;
6. nastro laterale (a cumulo);

7. laterale (frantoio);

8. nebulizzatori ad acqua per abbattimento polveri

q) il riutilizzo dei materiali derivanti dall'attività di recupero (R5) sui rifiuti di cui al punto 7.1 è subordinato alle seguenti verifiche:

- esito positivo del test di cessione di cui all'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998;
- conformità delle caratteristiche prestazionali di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005, n. UL/2005/520;
- marcatura CE del materiale attraverso le prove previste dalla norma UNI EN 13242;

r) per i materiali, derivanti dall'attività di recupero (R5) sui rifiuti di cui al punto 7.1, dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato da Arpae, Servizio Territoriale di Piacenza) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del materiale ottenuto (EOW), la data di svolgimento dell'attività (inizio e fine), la quantità di rifiuti utilizzati ed il numero del lotto di produzione e l'identificativo dei rapporti di prova corrispondenti. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di materiale prodotto e riutilizzato in proprio dalla ditta Emiliana Conglomerati SpA o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria;

s) il tempo di stoccaggio dei lotti di tutti i materiali EOW all'interno dell'impianto non potrà essere superiore a 2 anni a far data dal rilascio dei certificati analitici che hanno determinato la cessazione della qualifica del rifiuto. Qualora il deposito dei materiali EOW superi i 2 anni tali materiali dovranno essere considerati "rifiuti" a tutti gli effetti e sottoposti al relativo regime normativo;

t) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente dovranno essere avviati a recupero/smaltimento;

9. di impartire, per la matrice **emissioni in atmosfera**, i seguenti limiti e prescrizioni:

EMISSIONE N. E1 FORNO ROTATIVO PER ESSICCAZIONE E RISCALDAMENTO INERTI

Portata Massima	37000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	15,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	15	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Composti organici volatili (esprese come Ct _{tot})	70	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche	

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 17%

EMISSIONE N. E3 SFIATO CISTERNA BITUME N. 1

EMISSIONE N. E4 SFIATO CISTERNA BITUME N. 2

EMISSIONE N. E5 SFIATO CISTERNA BITUME N. 3

EMISSIONE N. E6 SFIATO CISTERNA OLIO BTZ

EMISSIONE N. E7 SFIATO CISTERNA EMULSIONE BITUMINOSA

EMISSIONE N. E20 MOTORE DIESEL VAGLIO PER LAVORAZIONE INERTI NATURALI A SECCO – SCARSAMENTE RILEVANTE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/06

EMISSIONE N. E21 SFIATO SILO CEMENTO N. 1 – IMPIANTO MISTO CEMENTATO

Altezza minima	10,67 m
Sistema di abbattimento:	Filtro a maniche

EMISSIONE N. E22 SFIATO SILO CEMENTO N. 1 – IMPIANTO MISTO CEMENTATO

Altezza minima	10,67 m
Sistema di abbattimento:	Filtro depolveratore a cartucce

EMISSIONE N. E23 SFIATO DOSATORE CEMENTO – IMPIANTO MISTO CEMENTATO

Altezza minima	2,9 m
Sistema di abbattimento:	Filtro depolveratore a manichetta filtrante

- a) i combustibili utilizzati devono essere conformi all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) il camino di emissione E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) il ricorso a metodi diversi da quelli indicati al precedente punto b) deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi alle emissioni da effettuarsi all'emissione E1 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento;
- i) devono essere attuate tutti gli accorgimenti per prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse facendo particolare attenzione alla stagione secca, quali ad esempio:
 - costante umidificazione dei piazzali e delle vie di transito;
 - regolare manutenzione dei piazzali e delle vie di transito;
 - abbattimento delle polveri durante la frantumazione attraverso l'apposito sistema ad acqua nebulizzata previsto sull'impianto mobile;
 - mantenimento di bassa velocità di percorso dei mezzi d'opera;

- sospensione temporanea dell'attività in caso di velocità del vento particolarmente elevate e periodi siccitosi;
 - adozione di accorgimenti tecnico e/o gestionali al fini di evitare il trascinamento delle polveri sulla viabilità pubblica;
 - rispetto delle pertinenti disposizioni di cui alla parte I dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- j) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfetta efficienza e le operazioni di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi e/o modificati (come individuati nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Gossolengo n. 05 del 15.7.2020) non può superare un mese;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi e/o modificati (come individuati nel provvedimento unico del SUAP del Comune di Gossolengo n. 05 del 15.7.2020) al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- n) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi ad E1 effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

10. di fare salvo che i fanghi, gli oli, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

11. resta fermo quanto disposto dal DM 5.2.1998 relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalle operazioni di recupero rifiuti nonché quanto indicato con nota del MATTM n. 16293 del 5.10.2018;

12. di dare atto che:

- la ditta EMILIANA CONGLOMERATI spa è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 197/B - classe di attività 1 del D.M. n. 350/1998 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (MUD, registri di carico e scarico, formulari di identificazione);

13. di dare atto altresì che:

- l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla Delibera di Giunta Regionale relativa all'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi che, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 20 della L.R. n.4/2018, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'intervento di cui trattasi;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..



Si rende noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.